

25 NOVEMBRE 2015

GIORNATA  
INTERNAZIONALE  
CONTRO LA VIOLENZA  
SULLE DONNE



Jakub Schikaneder - Omicidio in casa (1890)



Italia - Scarpe rosse (2015)

Ha però acquisito valenza anche scientifica solo negli ultimi anni novanta:

- la criminologa Diana Russell (1992) individuò il concetto, usando il termine femmicidio (violenza estrema da parte dell'uomo contro la donna «perché donna», la violenza è cioè l'esito di concezioni e pratiche misogine).
- l'antropologa Marcela Lagarde (1993) estese il concetto, usando il termine femminicidio.

Propriamente,

femmicidio è specificazione di omicidio: è l'uccisione di una donna, per ragioni connesse al suo essere donna

femminicidio è, più in generale, qualsiasi forma di violenza, fisica e morale, nei confronti di una donna, per ragioni connesse al suo essere donna.

Oltre all'omicidio anche le percosse, oltre alle minacce anche l'esercitare una oppressione, una pressione, un ricatto, anche il costringere a vivere

"femminicidio", da Devoto-Oli:

"qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte"

CONTRO LA VIOLENZA  
SULLE DONNE

UN CAMMINO  
INIZIATO DA TEMPO

1981

solo con una legge del 1981 (L. n. 442/81) si ha la l'abrogazione:

- della "causa d'onore" (art. 587 C.P., che prevedeva una pena molto minore per l'omicidio di moglie, figlia o sorella, se scoperte in illegittima relazione carnale, e quindi in stato d'ira a causa dell'offesa all'onore, proprio o della famiglia etc etc)
- del "matrimonio riparatore" (art. 544 C.P., che prevedeva, attraverso una tale cerimonia, l'estinzione del reato di corruzione di minorenni)

1996

solo con una legge del 1996 (L. n. 66/96) vengono riformulati i reati di violenza sessuale, che erano prima "delitti contro la moralità pubblica e il buon costume" (abrogazione artt. 519 e s.s. C.P.) e diventano "delitti contro la libertà personale"(introduzione artt. 609 bis e s.s. C.P.)

2001

introduzione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari da parte del Giudice Civile (artt. 342 bis e 342-ter C.C., ex L. n. 154/01)

introduzione dell'allontanamento dalla casa familiare da parte del Giudice Penale (art. 282 bis C.P.P., ex L. n. 154/01)

2006

introduzione del reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (artt. 583 bis e 583 ter C.P., ex L. n. 7/06)

2009

introduzione del reato di Atti persecutori (c.d. Stalking) (art. 612 bis C.P., ex L. n. 38/09)

introduzione del divieto di avvicinamento ai luoghi

# *n. 119, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2013, n. 242. Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime*

*Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).*

*Vengono quindi inasprite le pene quando: il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto; il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza; il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.*

*Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:*

*viene ampliato il raggio d'azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;*

*viene prevista l'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute (ad esempio con armi).*

*Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:*

*viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;*

*viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorché la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;*

*viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;*

*si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria - può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.*

*Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili). Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all'assistenza legale gratuita.*

*Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall'articolo 18*

2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

## PARTE III

### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

#### Titolo I

#### Capo II

#### Art. 76

#### Condizioni per l'ammissione

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli ((572, 583-bis,)) 609-bis, 609-quater ((, 609-octies e 612-bis)), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio **anche in deroga ai limiti di reddito** previsti dal presente decreto.

CONTRO LA VIOLENZA  
SULLE DONNE

UNA META  
ANCORA LONTANA  
DA RAGGIUNGERE

# Indagine ISTAT 2007:

"sono stimate in quasi **7 milioni** le donne italiane tra i 16 e i 70 anni che hanno subito nel corso della vita, dentro o fuori della famiglia, una forma di violenza, fisica o sessuale (1 milione 400 mila le donne hanno subito forme di violenza sessuale prima dei 16 anni)"

quindi: in Italia, **una donna su tre**, in età compresa tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima nel corso della sua vita dell'aggressività di un uomo, quale violenza fisica o sessuale (senza considerare qui la violenza psicologica)

"appena il 7,3 per cento di coloro che subiscono violenze fisiche o sessuali da parte di un uomo le denuncia; ciò è giustificato dal fatto che solamente una donna su tre le considera reati"

Dati da <https://femicidiocasadonne>:

"Abbiamo anche quest'anno pubblicato i dati del femicidio in Italia del **2014**. Sono in tutto **115** donne uccise che sono state raccolte da fonti della stampa italiana e oltre **101** tentati femicidi, sempre provenienti dai mass media. Sappiamo però che sono molte di più"

**1522**

**NUMERO ANTIVIOLENZA DONNE**

**24 ORE SU 24**

Presentazione realizzata con



<http://www.libreoffice.org>

dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone utilizza il sof